

Ratifica della Carta istitutiva della Rete europea di formazione giudiziaria.

(Deliberazione del 20 febbraio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2003,
“premessi che con delibera in data 22 gennaio 2003 ha ratificato il consenso espresso dai consiglieri dott.ssa Maria Giuliana CIVININI e prof. Giuseppe DI FEDERICO, all'uopo designati, nella riunione dell'Assemblea generale di Copenhagen del 5 e 6 dicembre 2002 al testo della Carta istitutiva della Rete europea di formazione giudiziaria (all. 1);

d e l i b e r a

a ratifica del consenso espresso dalla delegazione consiliare nella riunione del Comitato direttivo tenutasi a Trier dal 3 al 4 febbraio 2003, di approvare, con i conseguenti successivi adempimenti, il testo dello Statuto della Rete europea per la formazione giudiziaria (all. 2) per la costituzione di un'associazione internazionale senza fini di lucro, di utilità internazionale, denominata “Réseau Européen de Formation Judiciaire”, in breve “R.E.F.J.”, in inglese “European Judicial Training Network”, in breve “EJTN” e disciplinata dalla legge belga del 25 ottobre 1919 e successive modifiche.

* * * *



ALL. 1

RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA (REFG)

**Carta adottata dall'Assemblea Generale a Copenhagen
il 6 dicembre 2002**

(Versione finale – data di stesura 9.12.2002)

Preambolo

Considerato che:

- Alla luce delle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere (1999), la creazione di uno spazio comune di Libertà, Sicurezza e Giustizia è una priorità dell'Unione Europea;
- Le conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken (2001) sollecitavano l'attuazione di una rete di formazione giudiziaria europea che dovrebbe contribuire ad accrescere la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria;
- La creazione di uno Spazio comune europeo di Giustizia presuppone la comprensione dei sistemi giudiziari europei – da parte dei membri del corpo giudiziario e giuridico degli altri Stati Membri e l'utilizzo di strumenti di cooperazione a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- La formazione dei membri del corpo giudiziario è una condizione essenziale per la promozione di tale comprensione;

- Tale attività di formazione dovrà coprire tutti i settori del diritto connessi, di natura civile, penale, ecc.;
- Attraverso l'organizzazione di regolari attività di formazione per i membri del corpo giudiziario possono emergere progressivamente le basi per una cultura ed un'identità europea in materia giudiziaria comuni;
- Grazie all'esperienza maturata nell'organizzazione di attività formative in materia giudiziaria a livello nazionale ed europeo, i firmatari possono contribuire alla creazione di uno spazio comune europeo di Giustizia;
- Al fine di sostenere l'indipendenza giudiziaria anche in materia di formazione, la Rete intende prendere autonomamente le decisioni relative al funzionamento amministrativo ed alle proprie attività;
- A vantaggio dei Paesi terzi ed in particolare dei Paesi candidati, la formazione è uno strumento essenziale di miglioramento dell'efficienza dei sistemi giudiziari e del consolidamento dello Stato di Diritto;
- È necessaria l'istituzione di un'organizzazione provvisoria, fino a che non venga promulgato uno strumento legale europeo che riconosca la Rete Europea di Formazione Giudiziaria;
- In seguito all'esperienza di lavoro ai sensi della Carta adottata a Bordeaux, è prevista la costituzione di una Rete quantomeno "temporanea" dotata di personalità giuridica, la cui esistenza futura sarà riconsiderata trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Carta;

I responsabili delle attività di formazione negli Stati Membri dell'Unione Europea hanno emendato la Carta adottata a Bordeaux e si sono costituiti in associazione, nel rispetto della presente Carta, istituendo la "Rete Europea di Formazione Giuridica (REFG)".

Articolo 1: Denominazione e Sede

L'associazione ha la seguente denominazione "European Judicial Training Network (EJTN) – Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG)". La sede dell'associazione è a Bruxelles.

Articolo 2: Obiettivi

(1) La REFG si ripropone di promuovere un programma di formazione con una dimensione europea, per i membri del corpo giudiziario europeo.

(2) La REFG perseguirà esclusivamente e direttamente obiettivi non a scopo di lucro.

Articolo 3: Oggetto

Nell'ambito della creazione di uno spazio comune europeo di Giustizia, la REFG ha per oggetto la cooperazione in materia di:

- Analisi ed identificazione dei bisogni in termini di formazione;
- Scambio e divulgazione delle esperienze nel campo della formazione in ambito giudiziario;
- Elaborazione di programmi e di metodologie per attività formative comuni, in particolare con l'utilizzo di nuove tecnologie;
- Coordinamento dei programmi e delle attività dei membri; con particolare riguardo per le

iniziative dell'Unione Europea;

- Fornitura del know-how e delle proprie conoscenze alle istituzioni europee, nazionali ed internazionali in stretta collaborazione con la Rete di Lisbona nell'ambito del Consiglio d'Europa, laddove possibile, in particolar modo volta alla promozione dell'adesione dei Paesi candidati.

Articolo 4: Attività

(1) La REFG elaborerà un programma annuale di attività, che saranno realizzate da uno o più dei suoi membri.

(2) Nello specifico, il programma conterrà le attività volte alla promozione:

- del confronto e dello scambio di conoscenze in merito ai sistemi giudiziari;
- della comprensione dei sistemi giudiziari degli Stati Membri;
- della mutua comprensione degli strumenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri;
- delle conoscenze linguistiche;
- del sostegno ai Paesi candidati, mediante l'elaborazione e la realizzazione di loro programmi di formazione e della familiarizzazione con gli strumenti di cooperazione giudiziaria;
- dell'elaborazione di strumenti di formazione comuni, in particolar modo nell'ambito della cooperazione giudiziaria;
- dell'approfondimento delle conoscenze nel settore giudiziario.

(3) Inoltre, la REFG diffonderà tra i propri membri le esperienze formative di ciascuno di essi, al fine di ottenere un beneficio comune dai risultati di queste esperienze. Assicurerà che le proprie attività siano ampiamente diffuse tra i membri del corpo giudiziario dei vari Stati Membri, affinché vi sia un'ampia comprensione dei suoi programmi.

(4) La partecipazione dei membri del corpo giudiziario alle attività della REFG sarà regolata dalle norme nazionali vigenti in materia.

(5) Non verrà effettuata alcuna attività di formazione della Rete in uno Stato Membro, senza l'approvazione dell'organizzazione-membro dello Stato in cui tale attività dovrà essere organizzata.

Articolo 5: Status di membro

(1) La lista completa dei Membri Fondatori della REFG è riportata nell'allegato alla presente Carta.

(2) Tutti gli istituti nazionali degli Stati Membri che sono incaricati, in modo specifico, della formazione dei giudici di carriera e dei Procuratori, appartenenti o meno al "Corps Judiciaire", possono diventare membri della Rete. Possono inoltre diventarne membri gli istituti degli Stati Membri che sono coinvolti nella formazione giudiziaria a livello di Unione Europea – in particolar modo nell'ambito del Diritto Comunitario.

(3) Le domande di adesione saranno sottoposte all'Assemblea Generale. Nel caso di obiezione da parte di un membro, l'Assemblea Generale deferirà la questione al Comitato Direttivo che emetterà una raccomandazione in merito. Per l'ammissione di un nuovo membro è richiesta l'unanimità dei voti dell'Assemblea Generale.

(4) I membri sono liberi di dimettersi in qualsiasi momento e cesseranno di essere tali all'atto della relativa notifica scritta al Segretariato.

Articolo 6: Organi della Rete

Gli organi della REFG sono: l'Assemblea Generale; il Comitato Direttivo; il Segretario Generale ed il Segretariato.

Articolo 7: Assemblea Generale

- (1) L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti di ciascun membro della Rete. Si riunisce come minimo una volta l'anno su convocazione del Presidente.
- (2) La presidenza dell'Assemblea Generale è assicurata dal rappresentante dello Stato che esercita la Presidenza dell'Unione Europea. Nel caso in cui la presidenza dell'Unione spettasse ad uno Stato che non ha rappresentanti nella REFG, resterebbe in carica il Presidente uscente.
- (3) L'Assemblea Generale ha il potere di emendare la Carta. L'Assemblea Generale stabilisce le Regole di Procedura per tutti gli organi della Rete.
- (4) L'Assemblea Generale ha il potere di definire la politica e le attività della REFG; di nominare i membri del Comitato Direttivo ed il Segretariato, scegliendoli tra i membri della REFG; di nominare il Segretario Generale in conformità con le disposizioni della presente Carta.
- (5) L'Assemblea Generale può costituire Comitati e Gruppi di Lavoro, che si occupino di programmi specifici o questioni legate all'organizzazione e ne sceglierà i membri.
- (6) Il Segretario Generale, il Segretariato, il Comitato Direttivo, i Comitati *ad hoc* ed i Gruppi di Lavoro riferiranno direttamente all'Assemblea Generale.

Articolo 8: Quorum e Sistema di Votazione dell'Assemblea Generale

- (1) L'Assemblea Generale è validamente costituita purché sia presente la metà dei membri.
- (2) Ogni Stato Membro rappresentato nella REFG ha diritto a sei voti.
- (3) Gli istituti incaricati di formazione giudiziaria a livello europeo hanno diritto a tre voti.
- (4) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione degli emendamenti alla presente Carta, dell'adozione e degli emendamenti di Norme di Procedura e dello scioglimento della REFG, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei voti.
- (5) Le procedure e le decisioni dell'Assemblea Generale devono essere comunicate dal Segretariato a tutti i membri.

Articolo 9: Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di cinque membri che restano in carica per due anni. Il Comitato Direttivo assiste e consiglia il Presidente e coordina l'attività del Segretario Generale. Il Comitato Direttivo può presentare proposte ed avviare eventuali iniziative necessarie da tenersi tra due riunioni successive dell'Assemblea Generale, che devono essere riferite alla stessa.

Articolo 10: Segretario Generale

- (1) Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale e resta incaricato per due

anni, al termine dei quali non potrà essere immediatamente rieletto. L'Assemblea Generale provvederà, dunque, a nominare un nuovo Segretario Generale, scelto tra uno degli altri membri della Rete e tra uno degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

(2) Il Segretario Generale è una persona che ha o ha avuto un'esperienza giudiziaria in qualità di giudice o procuratore, in uno degli Stati Membri.

(3) Il Segretario Generale si occupa del Segretariato ed è incaricato dell'amministrazione generale della Rete.

(4) Il Segretario Generale è autorizzato a firmare documenti e a rappresentare in qualsiasi altro modo la Rete, ogni qual volta sia necessario.

(5) Il Segretario Generale gestisce i rapporti tra la Rete e le Istituzioni Europee; tra i suoi compiti rientra quello di cercare di assicurare una certa coerenza tra il programma delle attività della Rete e le priorità stabilite dall'Unione Europea.

(6) Il Segretario Generale partecipa all'elaborazione dei progetti, in particolar modo di quelli che implicano la partecipazione di diversi membri, ne assicura la diffusione dei risultati tra i membri stessi e ne agevola la valutazione.

Articolo 11: Segretariato

(1) Il Segretariato resta in carica per due anni; tale nomina può essere rinnovata.

(2) Il Segretariato, sotto la direzione del Segretario Generale, è incaricato dell'amministrazione della Rete e della gestione della contabilità. In particolar modo, si occupa del coordinamento delle attività della REFG, della diffusione delle informazioni tra i suoi membri e del supporto pratico alle sue attività.

Articolo 12: Contributi e Bilancio

(1) Ai membri non è richiesto il pagamento di alcuna quota annuale.

(2) I contributi in specie ed in denaro per progetti ed attività concreti vengono stabiliti da accordi individuali tra i partecipanti al progetto. Tali accordi devono essere resi noti a tutti i Membri. I finanziamenti da parte dell'Unione Europea o dei membri, al fine di finanziare la struttura e l'amministrazione della REFG, devono essere utilizzati dal Segretariato che ne dovrà riferire all'Assemblea Generale. Qualsiasi finanziamento da parte dell'Unione Europea per le attività di formazione deve essere immediatamente, all'atto del ricevimento da parte del Segretariato, inviato ai membri coinvolti nel progetto per il quale gli importi sono stati versati. I membri dovranno rendere conto al Segretariato dell'utilizzo delle somme di denaro in oggetto.

(3) Il Segretariato deve redigere un piano di budget annuale per i costi di esercizio, che deve essere approvato dall'Assemblea Generale per l'anno successivo.

Articolo 13: Scioglimento

La REFG può essere sciolta su decisione dell'Assemblea Generale che dovrà decidere inoltre sull'utilizzo o l'allocazione degli utili dell'associazione.

Articolo 14: Entrata in vigore

(1) La presente Carta, di cui le versioni inglese e francese hanno uguale validità, produrrà effetti dal 1 marzo 2003.

(2) I membri i cui rappresentanti hanno espresso il proprio consenso, nell'Assemblea Generale di Copenhagen del 5 e 6 dicembre 2002, alla versione emendata della Carta, esprimendo una riserva di ratifica, o i membri che non sono stati rappresentati, possono comunicare la loro ratifica al Segretariato entro il 1 marzo 2003.

(3) La Carta emendata produrrà effetti, purché venga adottata senza riserva o ratificata da almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri.

Allegato

Rete Europea di Formazione Giudiziaria

Lista dei Membri Fondatori

BELGIO

- Conseil Supérieur de la Justice / Hoge Raad van Justitie, Bruxelles

DANIMARCA

- Domstolsstyrelsen, Copenhagen

GERMANIA

- Bundesministerium der Justiz, Berlino, per la Repubblica Federale Tedesca

GRECIA

- National School of Judges, Holargos Atene

SPAGNA

- Escuela Judicial, per il Consejo General del Poder Judicial, Barcellona
- Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ) per il Ministerio de Justicia, Madrid

FRANCIA

- Ecole Nationale de la Magistrature, Parigi / Bordeaux

IRLANDA

- Judicial Studies Institute, Dublino, per il Presidente della Corte

ITALIA

- Consiglio Superiore della Magistratura, Roma

LUSSEMBURGO

- Ministère de la Justice, Lussemburgo, per il Granducato di Lussemburgo

OLANDA

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen

AUSTRIA

- Bundesministerium für Justiz, Vienna

PORTOGALLO

- Centro de Estudos Judiciários, Lisbona

FINLANDIA

- Oikeusministeriö, Helsinki, per la Finlandia

SVEZIA

- Domstolsverket, Jönköping

REGNO UNITO

- Judicial Studies Board JSB, Londra
- Judicial Studies Board per l'Irlanda del Nord, Belfast

- Judicial Studies Committee per la Scozia, Edimburgo

EUROPEAN TRAINING INSTITUTE

- Academy of European Law Trier



Rete Europea per la Formazione Giudiziaria

Statuto consolidato

versione preparata dalla Segreteria il 13 febbraio 2003

RESEAU EUROPEEN DE FORMATION JUDICIAIRE (REFJ) EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK (EJTN)

I. Nome, sede, scopi e attività

Articolo 1 : Nome

(1) E' costituita un'associazione internazionale senza fini di lucro di utilità internazionale denominata «**RÉSEAU EUROPÉEN DE FORMATION JUDICIAIRE**», in breve «R.E.F.J. », in inglese «**EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK**», in breve « EJTN ».

(2) La suddetta associazione è disciplinata dalla legge belga del 25 ottobre 1919, modificata dalle leggi 6 dicembre 1954 e 30 giugno 2000.

Articolo 2 : Sede Sociale

La sede sociale dell'associazione è fissata presso la sede del Conseil Supérieur de la Justice, Avenue Louise, 65, boîte 1, 1050 Bruxelles.

Articolo 3 : Scopo

(1) L'associazione, che è priva di qualunque intenzione lucrativa, ha per scopo la promozione, a beneficio dei membri delle magistrature europee, di un programma formativo dotato di una effettiva dimensione europea.

(3) L'associazione si dedicherà esclusivamente e direttamente ad obiettivi di carattere non lucrativo.

Articolo 4 : Obiettivi

Nella prospettiva di creare uno spazio giudiziario europeo, gli obiettivi della R.E.F.J. consistono nella cooperazione su:

- analisi e identificazione delle necessità di formazione;
- scambio di esperienze in materia di formazione giudiziaria e diffusione delle stesse;
- concepimento di programmi e strumenti di formazione comuni, avvalendosi in modo particolare delle nuove tecnologie;
- coordinamento dei programmi e delle attività dei propri associati, in particolare per quanto

riguarda le iniziative dell'Unione Europea;

- messa a disposizione delle istituzioni europee e di altri organismi nazionali o internazionali delle proprie perizie e della propria abilità, se necessario, in stretta collaborazione con la Rete di Lisbona del Consiglio d'Europa, principalmente allo scopo di favorire l'accesso ai paesi candidati.

Articolo 5 : Attività

(1) La R.E.F.J. elabora annualmente un programma specifico che dovrà essere realizzato da uno o più membri.

(2) Il suddetto programma consiste in particolare in attività tese a favorire:

- il confronto tra e lo scambio delle procedure giudiziarie;
- la comprensione degli ordinamenti giudiziari degli Stati membri dell'Unione europea;
- la conoscenza dei meccanismi di cooperazione giudiziaria in seno all'Unione Europea;
- le conoscenze linguistiche;
- il sostegno ai paesi candidati nell'ideazione ed attuazione dei rispettivi programmi formativi nonché nel favorire la loro conoscenza dei meccanismi di cooperazione giudiziaria;
- l'ideazione di strumenti di formazione comuni, in particolare per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria;
- lo sviluppo delle competenze giudiziarie.

(3) D'altro canto, la rete diffonde tra i propri membri le esperienze pedagogiche maturate dagli stessi, allo scopo di facilitare la reciproca conoscenza dei risultati da essi conseguiti. Alle attività della rete è assicurata ampia pubblicità, tale da consentire ai magistrati europei la buona comprensione delle attività proposte.

(4) La partecipazione dei membri delle magistrature alle attività della rete è stabilita in base alle rispettive regole nazionali.

(5) La Rete non intraprenderà alcuna attività di formazione in uno Stato membro dell'Unione europea in assenza del consenso dell'organismo membro dello Stato in cui deve svolgersi la suddetta attività.

II. Membri

Articolo 6 : Membri fondatori

L'associazione è costituita dai seguenti membri fondatori :

Per la GERMANIA :

- Ministero federale della Giustizia, Berlino, in nome della Repubblica Federale di Germania

Per l'AUSTRIA :

- Ministero Federale della Giustizia, Vienna

Per il BELGIO :

- Conseil Supérieur de la Justice, Bruxelles

Per la DANIMARCA:

- Domstolsstyrelsen, Copenaghen

Per la SPAGNA :

- Consejo General del Poder Judicial, Barcellona
- Ministero della Giustizia, rappresentato dal Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ), Madrid

Per la FINLANDIA :

- Oikeusministeriö, Helsinki, in nome della Finlandia

Per la FRANCIA :

- Ecole Nationale de la Magistrature, Parigi / Bordeaux

Per la GRECIA :

- Scuola Nazionale della Magistratura, Holargos Atene

Per l'IRLANDA :

- Judicial Studies Institute, Dublin, in nome del Chief Justice

Per l'ITALIA :

- Consiglio Superiore della Magistratura, Roma

Per il LUSSEMBURGO :

- Ministère de la Justice, Lussemburgo

Per i PAESI BASSI :

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen

Per il PORTOGALLO :

- Centro de Estudos Judiciários, Lisbona

Per il REGNO UNITO :

- Judicial Studies Board JSB, Londra
- Judicial Studies Board for Northern Ireland, Belfast
- Judicial Studies Committee for Scotland, Edimburgo

Per la SVEZIA :

- Domstolsverket, Jönköping

Nella veste di ISTITUTO EUROPEO PER LA FORMAZIONE

- Accademia del Diritto Europeo di Treviri.

Articolo 7 : Adesione

(1) L'adesione è aperta a tutte le istituzioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea che hanno il compito specifico di formare i giudici professionisti e i procuratori laddove essi fanno parte della magistratura. Potranno diventare membri anche le istituzioni degli Stati membri dell'Unione Europea che svolgono, a livello di Unione europea, una funzione nella formazione dei magistrati, e segnatamente nel diritto comunitario.

(2) Le richieste di adesione sono presentate all'Assemblea generale. Qualora uno dei membri dovesse opporsi, l'Assemblea generale rinverrà il fascicolo all'esame del Comitato direttivo che dovrà presentare una proposta in merito. L'ammissione di un nuovo membro deve essere oggetto di approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea generale.

(3) I membri sono liberi di rinunciare alla propria adesione in qualunque momento. L'adesione è revocata con notifica scritta alla Segreteria.

(4) L'esclusione di membri dell'associazione può essere proposta dal Comitato direttivo, dopo avere ascoltato la difesa dell'interessato, ma dovrà essere decisa dall'Assemblea generale a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. Il Comitato direttivo può sospendere il membro interessato in attesa della decisione dell'Assemblea generale.

(5) Il membro che cessa di fare parte dell'associazione non ha alcun diritto al fondo sociale.

Articolo 8 : Quote

I membri non sono tenuti a versare alcuna quota annuale.

III. Organi della Rete

Articolo 9 : Organi

La R.E.F.J. è costituita da una Assemblea generale, da un Comitato direttivo, da un Segretario generale e da una Segreteria.

Articolo 10 : L'Assemblea generale

(1) L'Assemblea generale è in possesso dei pieni poteri che le consentono di realizzare gli scopi dell'associazione.

(2) L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti di ciascun membro della R.E.F.J. Essa si riunisce di diritto almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La Segreteria invia gli avvisi di convocazione per lettera, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo di comunicazione almeno 30 giorni prima che abbia luogo l'Assemblea generale. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, che è stabilito dal Comitato direttivo.

(3) La presidenza è assicurata dal membro dello Stato incaricato di presiedere l'Unione europea. Qualora lo Stato che esercita la presidenza dell'Unione europea non fosse rappresentato in seno alla R.E.F.J., la suddetta funzione dovrà essere esercitata dal membro dello Stato incaricato della presidenza precedente.

(4) L'Assemblea generale ha la competenza di emendare lo statuto. Essa approva il Regolamento procedurale per tutti gli organi della Rete e può anche approvare regolamenti di ordine interno.

(5) L'Assemblea generale è competente per fissare la politica generale e le attività della R.E.F.J. Essa designa i membri del Comitato direttivo e la Segreteria tra i membri della R.E.F.J. Essa designa, inoltre, il Segretario generale in conformità con le disposizioni dello statuto.

(6) L'Assemblea generale può istituire commissioni e gruppi di lavoro su temi specifici inerenti le attività o l'organizzazione della rete e ne designa i membri.

(7) Il Segretario generale, la Segreteria, il Comitato direttivo, i gruppi di lavoro e le commissioni ad hoc rendono conto all'Assemblea generale. L'Assemblea generale approva i preventivi di spesa e i conti.

Articolo 11 : Numero legale e Votazioni all'Assemblea generale

(1) Il numero legale dell'Assemblea generale è raggiunto qualora sia presente la metà dei membri.

(2) Ogni Stato membro dell'Unione Europea rappresentato nella rete dispone di sei voti che potrà ripartire a suo piacimento.

(3) Le istituzioni di formazione a livello europeo che fanno parte della rete dispongono di tre voti.

(4) L'Assemblea generale delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le modifiche allo statuto, per l'approvazione e le modifiche ai Regolamenti procedurali, per l'approvazione e gli emendamenti ai regolamenti di ordine interno e per lo scioglimento della R.E.F.J. nei quali casi l'approvazione deve essere data con almeno i tre quarti dei voti espressi.

(5) La Segreteria comunica a tutti i membri i resoconti e le decisioni dell'Assemblea generale.

Le decisioni e i resoconti dell'Assemblea generale sono annotati su un registro firmato dal Segretario generale e conservato dalla Segreteria a disposizione dei membri.

Articolo 12 : Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

(1) Fermo restando il disposto dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 1919, qualunque proposta che abbia per oggetto una modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata dal Comitato direttivo o da almeno 1/5 dei membri.

(2) Il Comitato direttivo deve far conoscere ai membri dell'associazione, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla richiesta, la data in cui l'Assemblea generale delibererà in merito alla suddetta proposta.

(3) Non sarà approvata alcuna risoluzione a meno che non sia votata con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

(4) Nondimeno, se l'Assemblea generale in questione non riunisce i tre quarti dei membri effettivi dell'associazione, sarà convocata una nuova Assemblea generale nelle stesse condizioni di cui sopra, la quale delibererà in modo definitivo e valido sulla proposta in questione, fermo restando la maggioranza dei tre quarti dei voti, indipendentemente dal numero dei membri presenti.

(5) Le modifiche apportate allo scopo sociale dell'associazione avranno efficacia soltanto dopo la loro approvazione per decreto reale e dopo la loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 1919.

Articolo 13 : Comitato direttivo

(1) Il Comitato direttivo si compone di almeno cinque membri. L'Assemblea generale designa, con mandato di due anni, i membri del Comitato direttivo scelti tra i membri della R.E.F.J.

(2) Il Comitato direttivo assiste e consiglia il Presidente e impartisce direttive al Segretario generale. Può presentare proposte e prendere le iniziative necessarie nell'intervallo tra due Assemblee generali, fermo restando il suo dovere di riferire in proposito all'Assemblea generale successiva.

Articolo 14 : Convocazione del Comitato direttivo

(1) Il Comitato si riunisce a richiesta di uno o più membri del Comitato o del Segretario generale e la convocazione è fissata dalla Segreteria.

(2) L'avviso di convocazione è inviato per lettera, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo di comunicazione.

(3) Il Comitato può deliberare soltanto se è presente la metà dei suoi membri.

Articolo 15 : votazione in seno al Comitato direttivo

(1) Le decisioni del Comitato direttivo sono approvate con la maggioranza dei membri presenti.

(2) Le decisioni sono annotate su un registro firmato da un membro del Comitato direttivo e conservato dalla Segreteria che lo terrà a disposizione dei membri dell'associazione.

Articolo 16 : Segretario generale

(1) Il Segretario generale sarà designato dall'Assemblea generale per la durata di due anni. Al termine del suo mandato, egli non potrà più essere eleggibile per un secondo mandato consecutivo; l'Assemblea designerà, dunque, un nuovo Segretario generale che appartiene ad un diverso Stato membro dell'Unione europea e ad un diverso membro della Rete.

(2) Il Segretario generale dovrà essere una persona dotata di esperienza professionale, come un giudice o procuratore proveniente dall'apparato giudiziario di uno Stato membro dell'Unione Europea rappresentato nella Rete.

(3) Il Segretario generale sarà responsabile della Segreteria e dell'amministrazione generale della Rete.

(4) Tutti gli atti che impegnano l'associazione sono firmati dal Segretario generale il quale non sarà tenuto a giustificare a terzi i poteri che gli sono conferiti a questo effetto. Le azioni legali, sia di accusa o a difesa, sono seguite dal Segretario generale.

(5) Il Segretario generale facilita le relazioni tra la Rete e le istituzioni europee e vigila in modo particolare sulla conformità del programma di attività con le priorità dell'Unione europea.

(6) Il Segretario generale partecipa al concepimento delle azioni, in particolare di quelle che coinvolgono più membri, diffonde tra i membri i risultati delle azioni conseguiti da ciascuno di essi e ne facilita la valutazione.

Articolo 17 : Segreteria

(1) La Segreteria è nominata dall'Assemblea generale per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile.

(2) La Segreteria, sotto la direzione del Segretario generale, sarà responsabile dell'amministrazione della rete e dei relativi conti. La Segreteria sarà incaricata, più esattamente, della diffusione delle informazioni ai membri nonché dell'assistenza pratica alle loro attività.

IV. Budget e conti

Articolo 18 : Budget annuale e amministrazione dei conti

(1) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

(2) Il finanziamento dell'Unione europea o quello accordato dai membri allo scopo di fare funzionare la struttura e l'amministrazione della R.E.F.J., sarà utilizzato dalla Segreteria sotto la direzione del Comitato direttivo; di quanto precede la Segreteria dovrà rendere conto all'Assemblea generale.

(3) I contributi, sia in natura che in denaro, a progetti e attività tangibili saranno fissati con accordi individuali tra i partecipanti al progetto. I suddetti accordi dovranno essere portati a conoscenza di tutti i membri.

(4) Qualunque finanziamento dell'Unione europea destinato ad attività di formazione deve, fin dal momento del suo ricevimento, essere trasmesso ai membri interessati del progetto ai quali tali fondi sono stati accordati. I membri dovranno rendere conto alla Segreteria dell'impiego dato ai suddetti fondi.

(5) La Segreteria elabora un programma di previsione dei costi generali di funzionamento che è approvato dall'Assemblea generale per l'anno solare seguente. La Segreteria ha il dovere di sottoporre ad approvazione dell'Assemblea generale i conti dell'esercizio appena concluso.

V. Disposizioni generali

Articolo 19 : Altre norme applicabili

Tutto quanto non è previsto dal presente statuto e, in particolare, le formalità inerenti la pubblicità, sarà disciplinato dai Regolamenti procedurali, dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea generale o secondo le disposizioni di legge.

Articolo 20 : Regime linguistico

Le lingue di lavoro della R.E.F.J. sono il francese e l'inglese. I documenti preparati a spese dell'associazione sono redatti nelle suddette lingue.

Articolo 21 : Entrata in vigore

Il presente statuto, i cui testi in lingua francese e inglese fanno fede nella stessa misura, entrerà in vigore solo dopo che sarà stato firmato da un numero complessivo corrispondente ad almeno i tre quarti dei membri della Rete europea per la formazione giudiziaria creata a Bordeaux nell'ottobre 2000, la cui lista è allegata al presente statuto, e dopo l'approvazione per decreto reale e relativa pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 1919.

Fatto a, il

inesemplari

- Ministero federale di Giustizia, Berlino, in nome della Repubblica Federale di Germania
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Ministero federale di Giustizia, Vienna
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Conseil Supérieur de la Justice, Bruxelles
Rappresentato dal Signor / Signora ...

- Domstolsstyrelsen, Copenaghen
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Consejo General del Poder Judicial, Madrid/Barcellona
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Ministero di Giustizia, rappresentato dal Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ), Madrid
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Oikeusministeriö, Helsinki, per la Finlandia
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Ecole Nationale de la Magistrature, Paris / Bordeaux
Rappresentata dal Signor / Signora ...
- Scuola Nazionale di Magistratura, Holargos, Atene
Rappresentata dal Signor / Signora ...
- Judicial Studies Institute, Dublin, pour le Chief Justice
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Consiglio Superiore della Magistratura, Roma
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Ministero di Giustizia, Lussemburgo
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Centro de Estudos Judiciários, Lisbona
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Judicial Studies Board JSB, Londra
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Judicial Studies Board for Northern Ireland, Belfast
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Judicial Studies Committee for Scotland, Edimburgo
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Domstolsverket, Jönköping, Svezia
Rappresentato dal Signor / Signora ...
- Accademia del Diritto Europeo, Treviri
Rappresentata dal Signor / Signora ...

Allegato

Rete Europea di Formazione Giudiziaria

Lista dei Membri Fondatori

BELGIO

- Consiglio Supérieur de la Justice / Hoge Raad voor de Justitie, Bruxelles / Brussel

DANIMARCA

- Domstolsstyrelsen, Copenaghen

GERMANIA

- Ministero Federale di Giustizia, Berlino, per la Repubblica Federale di Germania

GRECIA

- Scuola Nazionale dei Giudici, Holargos Atene

SPAGNA

- Consejo General del Poder Judicial, Madrid/Barcellona
- Ministerio de Justicia, por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ), Madrid

FRANCE

- Ecole Nationale de la Magistrature, Parigi / Bordeaux

IRELAND

- Judicial Studies Institute, Dublin, in nome del Chief Justice

ITALIA

- Consiglio Superiore della Magistratura, Roma

LUXEMBOURG

- Ministero di Giustizia, Lussemburgo

PAESI BASSI

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen

AUSTRIA

- Ministero Federale di Giustizia, Vienna, per la Repubblica Austriaca

PORTOGALLO

- Centro de Estudos Judiciários, Lisbona

FINLANDIA

- Oikeusministeriö, Helsinki, per conto della Finlandia

SVEZIA

- Domstolsverket, Jönköping
- Ufficio del Procuratore Generale, Stoccolma

REGNO UNITO

- Judicial Studies Board JSB, Londra
- Judicial Studies Board for Northern Ireland, Belfast
- Judicial Studies Committee for Scotland, Edimburgo

ISTITUTO EUROPEO DI FORMAZIONE

- Accademia del Diritto Europeo di Treviri